



ORDINE AVVOCATI BRESCIA

Si pubblicano le decisioni che il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia ha assunto relativamente all'Organismo di composizione della crisi:

### **seduta del 23 aprile 2018**

#### DETERMINAZIONE TARIFFARIO DEI COMPENSI DELL'O.C.C.

Il consiglio richiamato l'art. 9 del regolamento, visti gli artt. 14 e 16 D.M. 24 settembre 2014 n. 202 ed il D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, concernente *"l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo"*, ha deliberato:

- che al deposito della domanda di avvio della procedura di sovraindebitamento il debitore/consumatore non debba effettuare alcun pagamento;
- che, per quanto concerne la determinazione del compenso e fatta salva la relativa riduzione ex art. 16, co. 4 D.M. 202/2014, vale la previsione dell'art. 9 del regolamento approvato il 19 febbraio 2018;

- che l'importo dovuto dal debitore/consumatore a titolo di compenso e rimborso forfettario, fatta salva la diversa pattuizione concordata all'atto della predisposizione ed accettazione del preventivo, dovrà essere corrisposto con le seguenti modalità:

I acconto pari al 40% all'accettazione del preventivo;

Il acconto pari al 30% al deposito del piano/accordo;

il saldo pari al 30% all'emissione del provvedimento da parte del giudice.

Tutti gli importi di cui sopra sono calcolati al netto di IVA, che va aggiunta nella misura di legge.

All'Organismo spetta altresì, come previsto dall'art. 14, co. 4 D.M. 202/2014, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi tra le spese.

### **seduta del 21 maggio 2018**

Il consiglio ha deliberato:

- di non prevedere alcun pagamento all'atto del deposito della domanda ovvero in caso di inammissibilità della stessa;

- di ritenere l'incarico di gestore incompatibile con qualsivoglia altro mandato di provenienza dell'istante.